

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

467/2018/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 1 agosto 1996, recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato" (di seguito: decreto ministeriale 1 agosto 1996);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 settembre 2009;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: decreto-legge 208/2008);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante

- “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” e s.m.i. (di seguito: MTT);
 - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/idr, recante “Prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” (di seguito: Direttiva trasparenza fatturazione);
 - la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/idr recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/idr” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 73/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr (di seguito: deliberazione 271/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e s.m.i. (di seguito: MTI);
 - la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 29/2014/E/idr (di seguito: deliberazione 29/2014/E/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 378/2014/S/idr (di seguito: deliberazione 378/2014/S/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019” (di seguito: MTI – 2);
 - deliberazione dell’Autorità 17 marzo 2016, 119/2016/R/idr (di seguito: deliberazione 119/2016/R/idr);
 - la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2016, 235/2016/R/idr (di seguito: deliberazione 235/2016/R/idr);
 - l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, 2/2012 recante

“Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);

- la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre, 2008, 335 (di seguito: sentenza della Corte Costituzionale 335/2008).

FATTO

1. Con deliberazione 29/2014/E/idr, l’Autorità ha approvato tre verifiche ispettive nei confronti di tre gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), aventi ad oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012 e 2013 e la restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza (ora Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico), ha effettuato nei giorni 18, 19, 20 e 21 febbraio 2014, la verifica ispettiva presso l’impresa Uniacque S.p.a. (di seguito: Uniacque o società), gestore del SII dell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Bergamo.
3. Alle luce degli esiti della suddetta verifica ispettiva, con deliberazione 378/2014/S/idr, l’Autorità ha avviato, nei confronti di Uniacque, un procedimento per l’accertamento di possibili violazioni delle disposizioni relative alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII, al rispetto delle norme sulla trasparenza dell’attività di fatturazione nonché all’applicazione dei corrispettivi per il servizio di depurazione e per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95.
4. Con nota del 21 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 29103), la società ha presentato una memoria difensiva con contestuale istanza di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio dell’Autorità.
5. Con nota del 15 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 25396) e 5 marzo 2018 (acquisite rispettivamente con prot. Autorità 7806 e 7814) la società ha prodotto ulteriore documentazione difensiva volta a dimostrare la cessazione delle condotte contestate.
6. Con nota del 7 marzo 2018 (prot. Autorità 8178) il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
7. Con nota del 23 aprile 2018 (acquisita con prot. Autorità 13670), Uniacque ha presentato una memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie.
8. In data 12 luglio 2018 si è svolta l’audizione finale innanzi al Collegio.
9. Infine, con nota del 19 luglio 2018 (acquisita con prot. Autorità 21765), la società ha presentato una memoria conclusiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. VIOLAZIONI IN MATERIA DI RACCOLTA DATI E PROCEDURE MTT

Contesto normativo

10. Con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del SII o anche di uno dei suoi segmenti, dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, prevedendo, in particolare, la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, comprensiva di quattro file – fileGestore, fileATO, fileGrossista, fileProprietario – e corredata delle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimenti trasmessi.
11. In particolare, la predetta determinazione 2/2012 TQI prevede, tra l’altro, che il gestore:
 - indichi, nella sezione Oneri finanziari e fiscali, i dati richiesti con riferimento all’ATO corrente (**punto 3.4.1** del ModAto del FileAto);
 - riporti, con riferimento all’ATO corrente, le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (IP), dei fondi ammortamento (FAip) e dei contributi a fondo perduto (CFP), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”, limitatamente alle immobilizzazioni ivi indicate in esercizio ed effettivamente utilizzate e iscritte nel bilancio del gestore; in particolare, è prescritto che: a) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, venga indicato il valore lordo di prima iscrizione degli incrementi patrimoniali. L’incremento patrimoniale relativo ad un cespite entrato in esercizio in un determinato anno t va dichiarato unicamente in corrispondenza dell’anno t e non va ripetuto negli anni successivi; b) per ciascuna categoria di cespiti e per ciascun anno t, sia indicato, in corrispondenza dell’incremento patrimoniale associato, il valore del fondo ammortamento (FAip) risultante al 31 dicembre 2011; c) se il gestore ha iscritto a bilancio un fondo di ammortamento (FA) calcolato sull’immobilizzazione al netto dei contributi a fondo perduto, il valore di FA andrà ricalcolato sul valore lordo dell’IP (comprensivo, quindi, dei contributi a fondo perduto) (**punto 3.4.4** del ModStratificazione del fileAto);
 - riporti con riferimento all’ATO corrente, i valori di prima iscrizione al libro del gestore dei soli cespiti, di cui al punto 3.4.4, acquisiti da precedenti gestori o proprietari, attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti”, per i quali non si dispone dell’indicazione dell’anno di prima realizzazione, in particolare indicando nella colonna FA_vl il valore del fondo ammortamento del cespite maturato al 31 dicembre 2011 (**punto 3.4.6** del ModLibro del fileAto);
 - stratifichi, secondo le modalità di cui al punto 3.4.4, le immobilizzazioni effettivamente gestite e riferite al proprietario in considerazione, attinenti al

complesso delle attività di cui alla “Tabella 7 – Servizi svolti” (**punto 3.6.2** del ModStratificazione del fileProprietario).

12. L’art. 2, comma 5, della deliberazione 347/2012/R/idr stabilisce inoltre che la modulistica debba essere corredata, obbligatoriamente, da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di veridicità dei dati trasmessi.
13. Con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha successivamente introdotto il Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per determinare le tariffe per gli anni 2012 e 2013 attraverso il calcolo del moltiplicatore teta (θ) da applicare alle tariffe previgenti, attribuendo all’Ente di governo dell’ambito il compito di formulare all’Autorità la proposta dell’aggiornamento tariffario.
14. L’articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr ha disposto che “fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti” fossero adottate “le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabili, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate di medesimi Enti d’Ambito in data precedente l’approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l’articolazione tariffaria precedente”.
15. L’articolo 7, comma 1, del MTT stabilisce che le immobilizzazioni del gestore, i cui valori sono considerati ai fini del MTT, sono quelle in esercizio, afferenti al SII e ad altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse.
16. L’art. 4, comma 4, della deliberazione 271/2013/R/idr ha previsto inoltre, che, “ai fini dell’approvazione da parte dell’Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d’ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/idr e 88/2013/R/idr, queste debbono essere corredate dall’atto deliberativo di approvazione da parte dell’organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione”.

Contestazioni

17. Sulla base di quanto emerso in sede di verifica ispettiva e dell’analisi dei documenti acquisiti nella medesima sede e inviati successivamente dalla società con nota dell’11 marzo 2014 (acquisita con prot. Autorità 7184), l’Autorità con la deliberazione 378/2014/S/idr, ha contestato a Uniacque, che:
 - i. in violazione dell’**art. 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr**, aveva applicato, con decorrenza 1 gennaio 2013, l’incremento 2013 della TRM (tariffa reale media) previsto dal Piano economico finanziario del Piano d’Ambito (pari a 0,98€/m³), già con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Bergamo 4/2013 del 17 settembre 2013, nonostante la tariffa da applicare agli utenti, comprensiva di tale aggiornamento, non fosse stata approvata dall’Ente d’Ambito (i.e. Consiglio Provinciale della Provincia di Bergamo), contrariamente a quanto previsto dalla

- richiamata previsione di cui alla deliberazione 585/2012/R/idri, in data antecedente l'approvazione della deliberazione 585/2012/R/idr ma, in data successiva, ovvero il 20 dicembre 2013, con la delibera di approvazione del moltiplicatore tariffario (punto 2.2 della *check list*);
- ii. in violazione del **punto 3.4.1 della determinazione 2/2012 TQI**, con riferimento al foglio ModAto del FileATO, Uniacque avrebbe indicato un valore di IRAP maggiore rispetto a quello corretto (punto 3.5 della *check list*);
 - iii. in violazione del **punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI**, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Uniacque avrebbe indicato valori errati di IP in corrispondenza degli anni 2007 e 2008 per cespiti della categoria 5 della “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Condutture e opere idrauliche fisse (punto 3.1. della *check list*) e non avrebbe indicato i valori FA dei cespiti di cui alla categoria 16 “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Altre immobilizzazioni materiali e immateriali, relativi agli anni 2003-2006, per i quali risulta invece accantonato un valore del fondo di ammortamento diverso da zero al 31 dicembre 2011 sul pertinente registro cespiti (della società BAS SII S.p.a. acquisita per fusione);
 - iv. in violazione dell'**art. 7, comma 1, del MTT** e del **punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI**, con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, Uniacque avrebbe valorizzato per l'anno 2011, nella categoria 16 della “Tabella 6 – Categorie cespiti” il cespite cod. 201101316 il quale non era in esercizio e per il quale, quindi, al 31 dicembre 2011 non era ancora iniziato l'accantonamento del fondo di ammortamento;
 - v. in violazione del **punto 3.4.6 della determinazione 2/2012 TQI**, con riferimento al foglio ModLibro del FileATO e a tutti i cespiti ivi considerati, nella colonna *FAVL* Uniacque avrebbe riportato i valori delle immobilizzazioni nette in luogo dei valori del fondo di ammortamento al 31 dicembre 2011 (punto 3.1. della *check list*);
 - vi. in violazione dell'**art. 7, comma 1, del MTT** e del **punto 3.6.2 della determinazione 2/2012 TQI**, Uniacque: **a.** con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di Bergamo Infrastrutture S.p.a., avrebbe valorizzato cespiti non rientranti nel patrimonio del proprietario e comunque imputabili ad esercizi differenti da quelli considerati (punto 3.2. della *check list*); avrebbe inoltre dichiarato incrementi patrimoniali per cespiti che in base alla regolazione tariffaria dell'Autorità avevano concluso la propria vita utile, valorizzandoli in corrispondenza di un'annualità successiva a quelle di effettivo primo esercizio (condutture *ante* 1961 totalizzate come se fossero state messe in esercizio successivamente al 1961: cfr. punto 3.2. della *check list*); **b.** con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di TAS S.p.a., avrebbe inserito valori di *FAIP* non aggiornati al 31 dicembre 2011 come previsto dal punto 3.4.4 della determinazione 2/2012; per l'anno 2009, avrebbe, inoltre, valorizzato immobilizzazioni (cat. 5 e 6 della “Tabella 6 – Categoria cespiti”) non ancora entrate in esercizio alla data di riferimento (prot. Autorità 11 marzo 2014, 7184); **c.** con riferimento al foglio ModStratificazione del

- FileProprietario di Zerra S.p.a., avrebbe valorizzato beni non ancora disponibili e corrispondenti alle categorie 5, 7 e 8 (prot. Autorità 11 marzo 2014, 7184); **d.** con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di CO.S.IDRA S.p.a., avrebbe inserito valori che non corrispondono a quelli indicati nel registro di beni prodotto dalla stessa (prot. Autorità 11 marzo 2014, 7184); **e.** con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di RIA S.p.a., come si evincerebbe dal registro cespiti della medesima Società (prot. Autorità 11 marzo 2014, 7184), per talune categorie di cespiti avrebbe calcolato il valore di *FAIP* sul valore netto dell'immobilizzazione pure in caso di erogazione di contributo a fondo perduto;
- vii. in violazione dell'**art. 2, comma 5, lett. a)** della deliberazione 347/2012/R/idr, Uniacque non avrebbe corredato le informazioni riportate nel FileProprietario (Comuni) delle obbligatorie dichiarazioni di veridicità (punto 3.2. della *check list*).

Argomentazioni di Uniacque in merito alla violazione sub i)

18. Con riferimento alla contestazione relativa alla violazione dell'art. 6, comma 6 della deliberazione 585/2012/R/idr, la società ritiene di giustificare la propria condotta con le seguenti argomentazioni.
19. La società, pur non ponendo in dubbio "la ricostruzione delle vicende procedurali e del contenuto degli atti in cui esse sfociano" operata dall'Autorità nella deliberazione di avvio, ha addotto, in via preliminare, a giustificazione della scelta di applicare nel 2013 una variazione tariffaria prima che fosse adottata la delibera del competente Ente d'Ambito (il Consiglio provinciale della Provincia di Bergamo), le difficoltà economiche e gestionali in cui sarebbe incorsa la medesima Uniacque; queste ultime sarebbero conseguenti sia all'attesa della definizione della tariffa da parte dell'Ente d'Ambito che all'applicazione per gran parte del 2013 della tariffa applicata nell'anno 2012. A ciò aggiungasi, secondo la prospettazione di Uniacque, che nel 2011, l'Ente d'Ambito aveva prescritto alla società di mantenere invariata la tariffa dell'anno precedente (2010). Pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di adozione della tariffa dei SII, per fronteggiare i rischi economici che si profilavano, Uniacque ha provveduto sia a sollecitare il Consiglio provinciale ad una pronta conclusione dell'approvazione tariffaria (ai sensi della lettera b), comma 6, dell'art. 6 della deliberazione 585/2012/R/idr), che ad incrementare la tariffa "*retroattivamente per l'anno in corso [2013], in via provvisoria e salvo conguaglio*", legittimando tale incremento mediante il citato provvedimento 4/2013 del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo.
20. La società, sulla base di una diversa interpretazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 6, dell'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/idr, ha, inoltre, ritenuto di non condividere "*la qualificazione del comportamento tariffario*" contestato alla stessa. In particolare Uniacque ha dedotto, nelle memorie del 21 ottobre 2014 e del 23 aprile 2018, che la tariffa provvisoria

applicata nel 2013, trovava fondamento nelle previsioni del Piano d'Ambito vigente – cui era conforme – che, per l'anno 2013, aveva previsto una TRM di 0,98 €/m³, rispetto alla quale, stante la natura vincolata degli accertamenti istruttori effettuati, l'Ente d'Ambito avrebbe dovuto assolvere ad una mera attività di accertamento tecnico. Secondo la ricostruzione offerta dalla società, la tariffa applicata era rispettosa della regolazione trattandosi della tariffa *“previgente [...] recata dal Piano d'Ambito e non modificata prima dell'entrata in vigore della deliberazione dell'Autorità che ha introdotto il MTT”*. Ad avviso della società, infatti, nell'ambito della citata lettera a), dell'articolo 6, comma 6, della deliberazione 585/2012/R/idr ricadevano i provvedimenti di pianificazione tariffaria adottati dall'Ente d'Ambito prima dell'entrata in vigore del MTT, mentre nell'ambito della lettera b) le puntuali determinazioni tariffarie adottate dal medesimo Ente successivamente all'entrata in vigore del MTT. Pertanto, muovendo da questa lettura delle previsioni in parola, nel caso di specie avrebbero trovato applicazione le disposizioni di cui alla citata lettera a) che sarebbe stata rispettata; erroneamente, dunque, l'Autorità avrebbe ricondotto la fattispecie in esame alle previsioni di cui alla lettera b) del predetto art. 6, comma 6 della deliberazione 585/2012/R/idr che dunque non sarebbero state violate.

21. La società ha, altresì, osservato che le condotte contestate non avrebbero prodotto alcun pregiudizio per gli utenti del servizio in quanto:
- la tariffa provvisoria di cui al citato provvedimento 4/2013 del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo, pur con decorrenza dal 1 gennaio 2013, ha trovato applicazione solo nelle bollette emesse tra il 4 e il 20 dicembre 2013 (data di approvazione della proposta tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito con deliberazione 163 del 20/12/2013);
 - a seguito dell'approvazione da parte dell'Ente d'Ambito (“organo competente”), la tariffa 2013 applicabile agli utenti è risultata superiore a quella per il 2013 provvisoriamente applicata dalla società in base al citato provvedimento 4/2013.

Valutazione delle argomentazioni di Uniacque in merito alla violazione sub i)

22. Le argomentazioni difensive espresse dalla società non possono trovare accoglimento.
23. Anzitutto, giova ribadire che, a far data dal 2012, il potere di adottare la regolazione tariffaria in materia di SII, così come quello di approvare le tariffe applicabili nel singolo anno t, è stato attribuito dal legislatore, in via definitiva, all'Autorità, la quale, in via transitoria, ha definito uno specifico metodo tariffario (MTT) per gli anni 2012-2013. Prima di allora, il potere di definire la tariffa spettava agli Enti d'Ambito. Il presupposto per l'esercizio di tale potere era ed è tuttora l'adozione dell'atto di pianificazione fondamentale, ovvero il Piano d'Ambito, recante – tra gli altri – la pianificazione tariffaria del SII

- relativa all'intera durata della gestione del medesimo (Piano economico finanziario).
24. L'esistenza di un Piano d'Ambito e di un Piano economico finanziario recante la previsione della variazione annuale della TRM e la circostanza che, prima dell'entrata in vigore del MTT, il gestore potesse variare annualmente i corrispettivi applicati agli utenti in proporzione alla variazione annuale della TRM, di per sé costituisce solo il presupposto preliminare dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 6 della deliberazione 585/2012/R/idr, ma non sufficiente all'assolvimento degli obblighi ivi posti.
 25. L'art. 6 della deliberazione 585/2012/R/idr consentiva, infatti, l'aggiornamento tariffario al verificarsi di un presupposto ulteriore, ovvero l'adozione in data antecedente l'approvazione del MTT (28 dicembre 2012) da parte dell'Ente d'Ambito di uno specifico provvedimento di puntuale approvazione della tariffa da applicare agli utenti per l'anno 2013; tale provvedimento nel caso di specie, era stato invece adottato dall'Ente d'Ambito solo con delibera del 20 dicembre 2013.
 26. In particolare, così come rilevato in sede di comunicazione delle risultanze istruttorie, quando l'art. 6, comma 6 della deliberazione 585/2012/R/idr rinvia alle determinazioni degli Enti d'Ambito (precedenti, in particolare alla lett. a), o successive, in particolare sub lett. b) non si riferisce evidentemente agli atti di pianificazione preesistenti al 28 dicembre 2012 ma, in entrambe le fattispecie di cui alle lettere a) e b) della disposizione, ad appositi provvedimenti amministrativi di approvazione della tariffa applicabile da parte dell'Ente d'Ambito.
 27. Pertanto a nulla rileva, in particolare, l'atto di assenso del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito adottato nel mese di settembre 2013, in quanto emanante da un soggetto che non è evidentemente competente ad approvare la variazione tariffaria per l'anno 2013, dal momento che siffatto potere come, peraltro, riconosciuto dalla medesima società (da ultimo nella memoria conclusiva del 19 luglio 2018) spetta all'Ente d'Ambito.
 28. Nemmeno può rilevare il carattere (fosse anche) strettamente vincolato delle determinazioni dell'Ente d'Ambito, tale per cui la società sarebbe stata legittimata, nelle more del procedimento di approvazione della nuova tariffa secondo il MTT, ad applicare l'incremento 2013 della TRM previsto dal Piano economico finanziario del Piano d'Ambito in corrispondenza (pari a 0,98€/m³) senza attendere il prescritto puntuale provvedimento di approvazione tariffaria.
 29. In proposito, non rilevano le presunte difficoltà finanziarie cui sarebbe incorsa la società, per avere, fino al settembre 2013, mantenuto invariata la tariffa applicata, ragion per la quale si sarebbe resa necessaria la modifica tempestiva delle tariffe applicabili. In disparte la considerazione per cui le difficoltà finanziarie genericamente richiamate – peraltro indimostrate – rientrano nel normale e fisiologico rischio di impresa e non possono, come tali, giustificare le violazioni contestate, si rileva che dall'analisi dei bilanci della società risulta

che nell'anno 2013 Uniacque abbia prodotto utili e che, dunque, non potesse trovarsi, come dalla stessa dedotto, in una situazione di difficoltà economica.

30. Alla luce di tanto, emerge la violazione dell'articolo 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr, dal momento che la società ha applicato l'incremento 2013 della TRM, nonostante la tariffa da applicare agli utenti, comprensiva di tale aggiornamento, non fosse stata approvata dall'Ente d'Ambito (i.e. Consiglio Provinciale della Provincia di Bergamo) in data antecedente l'approvazione della deliberazione 585/2012/R/idr ma sia stata adottata in data 20 dicembre 2013, con la delibera di approvazione del moltiplicatore tariffario. Tuttavia, rileva in senso favorevole all' esercente la circostanza che il provvedimento di approvazione tariffaria adottato dall'Ente d'Ambito in data 20 dicembre 2013 ha, in definitiva, riconosciuto al gestore una tariffa superiore a quella applicata dal medesimo con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo 4/2013: ciò verrà valutato ai fini della quantificazione della sanzione.

Argomentazioni di Uniacque in merito alla violazione sub ii), iii), iv), v), vi) e vii)

31. Con riferimento alle violazioni relative alla procedura di raccolta dati di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr, nella memoria difensiva del 21 ottobre 2014 la società aveva essenzialmente riconosciuto come errate le condotte oggetto di contestazione di cui ai precedenti punti ii), iii), iv), v), vi.a) e vii) proponendo di correggere ed aggiornare lo strumento di calcolo; la società aveva, altresì, chiesto chiarimenti tecnici agli Uffici dell'Autorità con riferimento alla condotte contestate ai precedenti punti vi.b), vi.c), vi.d) e vi.e).
32. Successivamente, con nota del 22 dicembre 2015 (acquisita con prot. Autorità 38950) l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo ha trasmesso nuovi dati, atti e documenti ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR, 585/2012/R/IDR e 73/2013/R/IDR rilevanti per le determinazioni tariffarie degli anni 2012 e 2013, e, ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR per gli anni 2014 e 2015, ha altresì trasmesso dati, atti e documenti che – come precisato da Uniacque – *“revoca[no] ed annulla[no] le proprie precedenti istanze (...) per la determinazione del[le] proposte tariffarie relative al] metodo tariffario transitorio e [al] metodo tariffario idrico”* (pagina 5 della Relazione generale - istanza tariffaria, allegata alla nota del 22 dicembre 2015). Più nel dettaglio, sostituiscono:
- con riferimento agli anni 2012 e 2013, i dati e gli atti trasmessi dal medesimo Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo in data 9 gennaio 2014;
 - con riferimento agli anni 2014 e 2015, i dati e gli atti trasmessi dal gestore in parola in data 30 aprile 2014.
33. Nella Relazione generale allegata alla nota del 22 dicembre 2015, come successivamente integrata dalla nota del 9 marzo 2016 (acquistata con prot. Autorità 7256), Uniacque ha specificato che i dati alla base delle proposte tariffarie da ultimo presentate *“sono stati rettificati negli elementi errati*

segnalati nella check list dell'attività ispettiva svolta dall'AEEGSP, con riferimento alle contestazioni di cui ai precedenti punti ii), iii), iv), v), vi.a), vi.c) e vii), mentre con riferimento alle incongruenze riscontrate in relazione alle contestazioni di cui ai precedenti punti vi.b), vi.d) e vi.e), ha evidenziato di aver riportato i dati in coerenza con quanto comunicato dalle società.

34. Con la memoria del 23 aprile 2018, la società ha – da ultimo – ribadito, in merito alla violazione di cui al precedente punto vi), che il modello di ModStratificazione del FileProprietario era stato compilato sulla base di quanto comunicato dalle società proprietarie e che le condotte non avevano prodotto alcun danno per gli utenti; inoltre, ha evidenziato (con particolare riferimento alla contestazione di cui al punto vi.a), che i cespiti di Bergamo Infrastrutture S.p.a. *ante* 1961 erano, all'epoca della raccolta dati, ancora in ammortamento in quanto conferiti da una precedente società la quale aveva rilevato a bilancio il valore alla data della perizia (31 dicembre 1994) e non quella di effettiva entrata in esercizio o acquisizione.
35. Infine, con riferimento alla contestazione di cui al punto vii) la società, nella memoria del 23 aprile 2018, pur confermando che mancavano le dichiarazioni di veridicità, ha giustificato tale inadempimento sostenendo che, trattandosi di enti locali, aveva ritenuto che le loro dichiarazioni fossero già assistite da “fede pubblica”.
36. Infine, la società ha evidenziato di aver rinunciato – anche con finalità di ravvedimento operoso rispetto alle citate contestazioni – al riconoscimento della componente tariffaria Δ CUIT (prevista a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi), nel computo tariffario degli anni 2014 e 2015, per un importo, rispettivamente, pari a 31.687.857 euro e 30.266.243 euro, e di aver rinunciato a tale componente anche per gli anni successivi.

Valutazione delle argomentazioni di Uniacque in merito alla violazione sub ii), iii), iv), v), vi) e vii)

37. La società si è resa responsabile delle violazioni inerenti alla procedura di raccolta dati necessari alle determinazioni tariffarie di competenza dell'Autorità prevista dai punti 3.4.1, 3.4.4, 3.4.6 e 3.6.2. della determinazione 2/2012 TQI, nonché dall'art. 7, comma 1, del MTT. Come in parte ammesso sia in sede di verifica ispettiva sia nella memoria difensiva del 21 ottobre 2014 e nella Relazione generale allegata alla nota del 22 dicembre 2015 integrata dalla nota del 9 marzo 2016, infatti, la società:
 - con riferimento al foglio ModAto del FileATO, ha indicato un valore di IRAP maggiore di quello corretto;
 - con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, ha indicato valori errati di IP in corrispondenza degli anni 2007 e 2008 per cespiti della categoria 5 della “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Condutture e opere idrauliche fisse e non ha indicato i valori FA dei cespiti di cui alla categoria 16 “Tabella 6 – Categorie cespiti”, Altre immobilizzazioni

- materiali e immateriali, relativi agli anni 2003-2006, per i quali risultava invece accantonato un valore del fondo di ammortamento diverso da zero al 31 dicembre 2011 sul pertinente registro cespiti (della società BAS SII S.p.a. acquisita per fusione);
- con riferimento al foglio ModStratificazione del FileATO, ha valorizzato per l'anno 2011, nella categoria 16 della "Tabella 6 – Categorie cespiti" il cespite cod. 201101316 il quale non era in esercizio e per il quale, quindi, al 31 dicembre 2011 non era ancora iniziato l'accantonamento del fondo di ammortamento;
 - con riferimento al foglio ModLibro del FileATO e a tutti i cespiti ivi considerati, nella colonna FAVL ha riportato i valori delle immobilizzazioni nette in luogo dei valori del fondo di ammortamento al 31 dicembre 2011;
 - con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di Bergamo Infrastrutture S.p.a., ha valorizzato cespiti non rientranti nel patrimonio del proprietario e comunque imputabili ad esercizi differenti da quelli considerati ed ha inoltre dichiarato incrementi patrimoniali per cespiti che in base alla regolazione tariffaria dell'Autorità avevano concluso la propria vita utile, valorizzandoli in corrispondenza di un'annualità successiva a quelle di effettivo primo esercizio (condutture ante 1961 valorizzate come successive al 1961);
 - con riferimento al foglio ModStratificazione del FileProprietario di Zerra S.p.a., ha valorizzato beni non ancora disponibili e corrispondenti alle categorie 5, 7 e 8.
38. Non risulta condivisibile l'argomentazione difensiva della società in merito alla contestazione di cui al punto vi), secondo cui la stessa si sarebbe limitata a presentare i dati così come comunicati dalla società terze. Il gestore, infatti, in qualità di soggetto obbligato alla predisposizione tariffaria, avrebbe dovuto svolgere – come, poi, effettivamente fatto successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio – le dovute verifiche e richiedere le eventuali correzioni al momento della ricezione di tali comunicazioni. Non può, altresì, condividersi l'assunto in merito alla contestazione di cui al punto vi.a) in quanto, come dichiarato dalla società in sede di verifica ispettiva, essendo noto che l'anno di prima realizzazione dei beni conferiti da Bergamo Infrastrutture S.p.a. fosse antecedente al 1961 (punto 3.2 della *check list* e doc. 3.2.c allegato), non potesse prendersi a riferimento l'anno della perizia successivo al 1961 indicato da una precedente società e, pertanto, ritenere non ancora ammortizzati tali beni.
39. Risulta, al contrario, condivisibile l'argomentazione difensiva della società in merito alla contestazione di cui all'articolo 2, comma 5, lett. a) della deliberazione 347/2012/R/idr secondo la quale le comunicazioni dei Comuni non necessitavano della dichiarazione di veridicità in quanto atti aventi natura fidefacente.

40. Si rileva che la società, tramite la citata Relazione generale allegata alla comunicazione del 22 dicembre 2015, come specificata dalla nota del 9 marzo 2016, ha apportato, alla proposta tariffaria per il MTT (periodo 2012-2013) e per il MTI (periodo 2014-2015), le correzioni finalizzate alla cessazione delle descritte violazioni. Conseguentemente, l’Autorità con la deliberazione 119/2016/R/idr di approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio (MTI-2), delle predisposizioni tariffarie proposte dall’Ufficio d’ambito della Provincia di Bergamo, ne ha preso atto, approvando le medesime con le opportune precisazioni e rettifiche.
41. Infine, con riferimento alle incongruenze oggetto delle contestazioni di cui ai precedenti punti vi.b), vi.d) e vi.e) (relative al foglio ModStratificazione del FileProprietario di TAS S.p.a., al foglio ModStratificazione del FileProprietario di CO.S.IDRA S.p.a., e al foglio ModStratificazione del FileProprietario di RIA S.p.a.), si dà atto che le stesse possono dirsi superate avendo la società – come si evince dalla deliberazione 119/2016/R/idr –rinunciato al riconoscimento della componente tariffaria Δ CUIT (prevista a titolo di eccedenza del costo per l’uso delle infrastrutture di terzi), nel computo tariffario degli anni 2014 e 2015, per un importo, rispettivamente, pari a 31.687.857 euro e 30.266.243 euro (cfr. deliberazione 119/2016/R/idr). Tale circostanza, così come la rinuncia a tale componente anche per il computo tariffario 2016-2019 (cfr. deliberazione dell’Autorità 235/2016/R/idr) verrà valutata ai fini della quantificazione della sanzione.

B. VIOLAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA DI FATTURAZIONE

Contesto normativo

42. Con la deliberazione 586/2012/R/idr l’Autorità ha approvato la Direttiva trasparenza di fatturazione, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, la quale prevede che il documento di fatturazione destinato all’utente contenga obbligatoriamente una serie di informazioni, tra le quali:
- se la bolletta sia di conguaglio, se sia basata su consumi stimati o mista (art. 4, comma 1, lett. c) ed eventualmente, l’indicazione del periodo cui si riferisce il conguaglio e dei consumi stimati già contabilizzati nelle precedenti bollette (art. 4, comma 2, lett. a) e b);
 - le letture rilevate e/o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura e/o le letture stimate e la relativa data (art. 4, comma 1, lett. d);
 - i consumi effettivi e/o i consumi stimati (art. 4, comma 1, lett. e);
 - il consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili (art. 4, comma 3);

- il tasso di interesse di mora che il gestore applica in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura (art. 6, comma 1, lett. c);
- le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all'utente finale in conformità alla normativa vigente (art. 6, comma 2);
- l'indicazione, in forma grafica, conforme al fac-simile di cui all'allegato 1 della direttiva trasparenza fatturazione, che consenta all'utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono disponibili consumi effettivi (art. 9);
- i valori della tariffa applicata all'utente finale e l'ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l'organismo da cui deriva (art. 10);
- un quadro di sintesi conforme nel linguaggio e nelle informazioni al fac-simile di cui all'allegato 2 alla direttiva trasparenza fatturazione, tra le quali figurano: il totale dovuto per il servizio di depurazione e per eventuali voci di perequazione (art. 11, comma 2, lett. f) e h); l'indicazione della presenza di un impianto di depurazione e del suo stato di attività (art. 11, comma 3);
- le modalità con cui l'utente finale può ottenere le informazioni relative, tra le altre, (i) ai livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l'anno precedente e alla carta dei servizi in vigore (art. 12, comma 1, lett. a); (ii) alla composizione analitica dell'acqua distribuita (art. 12, comma 1, lett. b); (iii) alle condizioni contrattuali di fornitura in vigore (art. 12, comma 1, lett. c); (iv) alle procedure di reclamo (art. 12, comma 1, lett. d).

Contestazioni

43. A seguito dell'analisi dei documenti acquisiti in sede di verifica ispettiva, è stato contestato alla società che il documento di fatturazione emesso all'inizio del 2014 (in particolare, la bolletta per utente domestico del mese di febbraio, doc. 2.2.a allegato alla *check list*) era in contrasto con le prescrizioni citate della Direttiva trasparenza fatturazione poiché, in particolare:
- i. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. c), non era evidenziato se la bolletta era basata su consumi stimati o mista, e in violazione dell'art. 4, comma 2, non erano indicati chiaramente i periodi cui si riferivano i conguagli ovvero i consumi stimati già contabilizzati;
 - ii. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. d), non era specificato se le letture fossero rilevate o stimate;
 - iii. in violazione dell'art. 4, comma 1, lett. e), non era indicato se i consumi fossero effettivi o stimati;
 - iv. in violazione dell'art. 4, comma 3, non era indicato il consumo annuo dell'utente finale;

- v. in violazione dell'art. 6, commi 1, lett. c) e 2, non era indicato il tasso di mora né le procedure applicabili in caso di morosità, limitandosi la società a citare le norme del proprio regolamento di fornitura ove reperire tali informazioni;
 - vi. in violazione dell'art. 9, non era riportata alcuna indicazione in merito ai consumi che permettesse di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri;
 - vii. in violazione dell'art. 10, le informazioni relative alla tariffa non erano complete, poiché mancava l'indicazione della fonte normativa e dell'organismo da cui derivavano i valori della tariffa applicata;
 - viii. in violazione dell'art. 11, comma 2, lett. h) e comma 3, sulla prima pagina non era riportato il quadro di sintesi e, in particolare, mancavano talune informazioni rilevanti che lo schema avrebbe dovuto contenere, tra cui il totale dovuto per eventuali voci di perequazione e lo stato di attività dell'impianto di depurazione, se presente;
 - ix. in violazione dell'art. 12, non erano rese le informazioni in merito ai livelli di qualità del servizio, dell'acqua e alle condizioni contrattuali del servizio, ivi comprese le procedure previste in caso di reclamo.
44. Nella deliberazione 378/2014/S/idr di avvio del presente procedimento sanzionatorio, in ragione della idoneità di tali condotte a recare pregiudizio agli utenti finali, l'Autorità prospettava l'adozione di un provvedimento di carattere prescrittivo, non risultando cessate le condotte medesime alla data di approvazione della richiamata deliberazione 378/2014/S/idr.

Argomentazioni di Uniaque e valutazione giuridica delle argomentazioni di Uniaque

45. In merito alle contestazioni avanzate in materia di trasparenza della fatturazione dei servizi resi agli utenti, sussistono, come ammesso dalla società, le violazioni dei predetti articoli 4, 6, 9, 10, 11 12 della Direttiva trasparenza di fatturazione.
46. Uniaque, sul punto ha dichiarato nella memoria del 21 ottobre 2014 che tutte le condotte, ove non già cessate, lo sarebbero state entro la fine di novembre 2014, con l'adeguamento dei nuovi sistemi informatici adottati a supporto dei processi di fatturazione.
47. Con successiva comunicazione del 5 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 7806) la società ha, poi, documentato di aver adeguato la fatturazione alle disposizioni della Direttiva Trasparenza fatturazione a far data dal gennaio 2015. Pertanto non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo ravvisati nella deliberazione 378/2014/S/idr. Tale circostanza verrà valorizzata ai fini della quantificazione della sanzione.

C. VIOLAZIONI IN MATERIA DI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE

Contesto normativo

48. La sentenza della Corte Costituzionale 335/2008 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 155, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti *“anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”*.
49. L'art. 8-sexies, comma 2, decreto-legge 208/2008, in attuazione della citata sentenza della Corte costituzionale 335/2008, ha previsto che *“i gestori del servizio idrico integrato provvedono anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni, a decorrere dal 1° ottobre 2009, alla restituzione della quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione”*.
50. L'articolo 1, comma 6, decreto ministeriale 30 settembre 2009, obbliga i gestori a rendere disponibili all'utenza le informazioni relative alla effettiva erogazione del servizio di depurazione e a trasmettere all'Ente d'Ambito nonché a pubblicare sui propri siti web gli elenchi degli utenti allacciati alla pubblica fognatura di cui al successivo art. 4, comma 1.
51. Conseguentemente l'Autorità all'art. 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, in espressa attuazione della sentenza della Corte Costituzionale 335/2008, ha previsto che *“ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque reflue, fatte salve le previsioni del d.m. 30 settembre 2009 e le ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da parte degli organismi competenti”*.

Contestazioni

52. Dall'analisi della documentazione acquisita in sede di verifica ispettiva l'Autorità, con la deliberazione 378/2014/S/idr, ha contestato alla società di aver applicato, in violazione dell'articolo 9, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/idr, i corrispettivi inerenti al servizio di depurazione ad utenti di cui non era certa la circostanza che fossero asserviti dal relativo impianto.
53. Infatti, in quella sede, Uniacque aveva dichiarato di aver *“ancora in corso verifiche sul territorio circa le utenze non servite da fognatura e depurazione”* e, di conseguenza, di non avere a quel momento disponibili né pubblicati gli *“elenchi completi degli aventi diritto al rimborso ex 335/2008”* (punto 7.3 della *check list*).
54. Inoltre, è stato rilevato, in esito alla attività seguita alla verifica ispettiva, che nonostante la società non avesse ancora concluso la ricognizione delle utenze servite da fognatura e depurazione, i documenti di fatturazione emessi da Uniacque riportavano in modo indifferenziato la voce *“depurazione”*, senza

indicare lo stato di attività del (presunto) impianto di depurazione (doc. 2.2.a allegato alla *check list*). Sulla base degli elementi acquisiti, poi, non risultavano cessate le condotte relative al mancato rispetto del divieto di applicazione della tariffa di depurazione agli utenti non asserviti al relativo impianto, con conseguente perdurante esigenza di adottare i necessari provvedimenti prescrittivi.

Argomentazioni di Uniacque e valutazione giuridica delle argomentazioni della società

55. Uniacque, come, peraltro, ammesso dalla stessa società, si è resa responsabile della violazione dell'articolo 9, comma 1 della deliberazione 585/2012/R/idr per avere fatturato, per gli anni 2003 - 2014, gli importi del servizio di depurazione agli utenti che non beneficiavano del servizio corrispondente a tale voce di costo.
56. Con la memoria difensiva del 21 ottobre 2014, la società ha dichiarato di aver censito l'85% dei propri utenti e di avere altresì provveduto immediatamente a correggere il procedimento di fatturazione, laddove aveva riscontrato l'indebita applicazione del corrispettivo per il servizio di depurazione.
57. Quanto al restante 15% di utenti non censiti, la società ha dichiarato, con la medesima nota, che avrebbe provveduto a concludere le verifiche e gli interventi correttivi e, che conseguentemente, avrebbe provveduto ad assicurare il pieno adempimento delle statuizioni della Consulta (quanto alle restituzioni dovute) e della regolazione (quanto alla correzione dei documenti di fatturazione).
58. Con note del 15 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 25396) e del 5 marzo 2018 (acquisite con prot. Autorità 7806 e 7814), la società ha dimostrato di aver completato le verifiche predette e di non aver applicato dal 2015 agli utenti non depurati la tariffa relativa a tale servizio. A riprova della cessazione delle condotte contestate, ha, altresì, provveduto ad effettuare i dovuti rimborsi nella misura di euro 5.900.540 (relativi al periodo 2003-2014) nei confronti degli utenti a cui era stato indebitamente applicato il corrispettivo per il servizio di depurazione. Pertanto non sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivo prospettato nella deliberazione 378/2014/S/idr. La cessazione della condotta e la restituzione dell'indebito verranno valorizzate ai fini della quantificazione della sanzione.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

59. L'articolo 11 della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

- personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
60. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Uniacque ha violato numerose prescrizioni contenute nella regolazione tariffaria del SII.
61. Le disposizioni inerenti agli obblighi relativi alla raccolta dei dati necessari alla definizione delle tariffe del SII sono volte ad assicurare una corretta formazione della proposta tariffaria, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. Si rileva sul punto che la violazione dell'art. 2, comma 5, lettera a), della deliberazione 347/2012/R/idr (di cui al precedente punto vii) non sussiste con conseguente archiviazione della contestazione corrispondente. La violazione dell'art. 6, comma 6, lett. a) della deliberazione 585/2012/R/idr, relativa all'indebito incremento tariffario nel 2013, non ha prodotto conseguenze rilevanti a danno degli utenti finali in ragione della sua durata circoscritta nel tempo e del fatto che il provvedimento di approvazione tariffaria dell'Ente d'Ambito del 20 dicembre 2013 ha in definitiva riconosciuto al gestore una tariffa maggiore di quella applicata dal medesimo. Le violazioni dei punti 3.4.1 3.4.4, 3.4.6 e 3.6.2. della determinazione 2/2012 TQI nonché dell'art. 7, comma 1, del MTT risultano essere cessate in quanto, come rilevato con la deliberazione dell'Autorità 119/2016/R/idr, la società ha rettificato i dati errati oggetto di contestazione e superato alcune incongruenze riscontrate anche a seguito della rinuncia al riconoscimento della componente tariffaria Δ CUIT di cui al successivo punto 63.
62. Le disposizioni relative alla trasparenza della fatturazione sono volte a tutelare il diritto degli utenti a ricevere informazioni esatte sulla qualità del servizio reso, sulle condizioni economiche e contrattuali di fornitura nonché sui propri consumi. La società ha documentato con le note del 21 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 29103) e del 5 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 7806) di aver cessato le violazioni relative alla trasparenza della fatturazione a far data dal gennaio 2015. Le disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi afferenti al servizio di depurazione sono, invece, volte a tutelare il diritto degli utenti ad una corretta determinazione ed applicazione dei corrispettivi inerenti al servizio reso. Al riguardo, la società ha documentato con le note del 15 settembre 2016 (acquisita con prot. Autorità 25396) e del 5 marzo 2018 (acquisite con prot. Autorità 7806 e 7814) di non applicare dal 2015 agli utenti non depurati la tariffa relativa a tale servizio.
63. Per quanto riguarda *l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* occorre rilevare che nel corso del procedimento, per quanto sia stato necessario attendere circa quattro anni per incoraggiare e verificare il completo ravvedimento operoso della società, la stessa, ha eliminato e/o attenuato le conseguenze della violazione, avendo documentato con la nota del 21 ottobre 2014 (acquisita con prot. Autorità 29103) e del 5 marzo 2018 (acquisita con prot. Autorità 7806) di aver effettuato (al 31 dicembre 2017) tutti i dovuti rimborsi, comprensivi di interessi, nei confronti degli utenti a cui era stato applicato (nel periodo 2003-2014)

l'indebito corrispettivo per un importo totale di euro 5.900.540. Si prende atto, altresì, che così come dichiarato dalla società, la stessa ha provveduto ad effettuare i succitati rimborsi anche nei confronti di quegli utenti per i quali avrebbe potuto eccepire l'avvenuta prescrizione del credito. Sotto il medesimo profilo occorre evidenziare che la società, come accertato con la deliberazione 119/2016/R/idr, ha rinunciato al riconoscimento della componente tariffaria Δ CUIT (prevista a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi), nel computo tariffario degli anni 2014 e 2015, per un importo, rispettivamente, pari a 31.687.857 euro e 30.266.243 euro.

64. In merito alla *personalità dell'agente*, assume inoltre rilevanza – quale condotta meritevole di apprezzamento – che, come risulta dalla deliberazione 235/2016/R/idr, la società abbia rinunciato alla componente tariffaria Δ CUIT (prevista a titolo di eccedenza del costo per l'uso delle infrastrutture di terzi) di cui al precedente punto, anche per gli anni 2016-2019, al fine di contenere l'incremento tariffario.
65. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio 2013 si evince che la società aveva maturato un fatturato pari a euro 95.140.020 euro.
66. Gli elementi sopra evidenziati consentono, pertanto, di determinare la sanzione, tenuto altresì conto di quanto disposto con le deliberazioni 119/2016/R/idr e 235/2016/R/idr, nella misura di complessivi euro 200.000 (duecentomila), di cui euro 63.000 (sessantatremila) per le violazioni della regolazione in materia di raccolta dati e procedure MTT, euro 50.000 (cinquantamila) per le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione ed euro 87.000 (ottantasettemila) per la violazioni in materia di corrispettivi del servizio di depurazione

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Uniacque S.p.a., nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni in materia di regolazione tariffaria del servizio idrico integrato;
2. di irrogare a Uniacque S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 200.000 (duecentomila), di cui euro 63.000 (sessantatremila) per le violazioni della regolazione in materia di raccolta dati e procedure MTT, euro 50.000 (cinquantamila) per le violazioni in materia di trasparenza di fatturazione ed euro 87.000 (ottantasettemila) per la violazioni in materia di corrispettivi del servizio di depurazione;
3. di archiviare il procedimento avviato, con deliberazione 378/2014/S/idr, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. d) della legge 481/95;

4. di ordinare a Uniacque S.p.a. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);
6. di ordinare a Uniacque S.p.a. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato agli indirizzi riscossione@arera.it e sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it entro 5 (cinque) giorni dalla sua effettuazione;
7. di notificare il presente provvedimento a Uniacque S.p.a. (P. IVA 03299640163) all’indirizzo PEC info@pec.uniaccque.bg.it e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini